


LA TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

IV° MODULO

26.01.2018 – BERGAMO

AVV. CINZIA SANSOLINI



Riferimenti normativi e linee guida



Norme di riferimento

- Convenzione Onu diritti del fanciullo 1989;
- Testi Unico sull'immigrazione 286/98 + regolamenti attuativi;
- Legge 07 Aprile 2017 n. 47;
- Regolamento attuativo 22.12.2017 in vigore dal 16.01.2018;
- Protocolli operativi T.M. di Brescia e T.O. con autorità garante per Infanzia ed Adolescenza della regione Lombardia 29.06.2017;
- Protocollo tra Prefettura/Questura/ T.M. Brescia/ T.O. / Ambiti territoriali 14.05.2012.

Definizione minore straniero non accompagnato

- In base al regolamento del Comitato per i minori stranieri (D.P.C.M. 535/99) è definito “minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato” il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
- Oltre ai minori completamente soli, dunque, rientrano in tale definizione anche i minori affidati di fatto ad adulti (compresi parenti entro il quarto grado) che non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale, in quanto questi minori sono comunque privi di rappresentanza legale in base alla legge italiana.

Art. 1 Legge 7 aprile 2017 n. 47

- ❖ Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
- ❖ Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.
- ❖ Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Minore straniero e minore in stato di abbandono

- ❖ La nozione di minore straniero non accompagnato non coincide con quella di minore in stato di abbandono: ad es. un minore non accompagnato dai genitori può non essere “in stato di abbandono” quando è accolto da parenti entro il quarto grado moralmente e materialmente idonei a provvedervi, che però non ne hanno la rappresentanza legale».
- ❖ La rappresentanza legale di un minore, infatti, è esercitata dal genitore o dal tutore. Un parente diverso dal genitore e che non sia stato nominato tutore, invece, non ha la rappresentanza legale del minore.

DIVIETO DI RESPINGIMENTO

- ❖ In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.
- ❖ I minori stranieri **non** possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (e in questi casi il provvedimento di espulsione è disposto dal Tribunale per i minorenni) e salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi.
- ❖ L'art. 4 della legge, intervenendo sull'art. 19 del d.lgs. n. 142/2015, **riduce i termini della prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, portando da 60 a 30 giorni il tempo massimo di permanenza degli stessi nelle strutture di prima accoglienza**, che devono essere specificatamente destinate agli stessi.
- ❖ In tale ambito e spazio temporale si svolge l'identificazione del minore e l'eventuale accertamento dell'età, attività che, in base alla nuova norma, deve concludersi entro il termine di dieci giorni.

Segnalazione

- ❖ I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, che vengano a conoscenza della presenza di un minore straniero non accompagnato devono segnalarlo al Comitato per i minori stranieri, di cui parlerò più avanti.
- ❖ La segnalazione deve contenere tutte le informazioni disponibili, tra cui: le generalità, la nazionalità, le condizioni fisiche, i mezzi di sostentamento e il luogo di provvisoria dimora del minore, le misure adottate, informazioni circa i familiari del minore, le condizioni di vita, gli studi, e le attività di formazione svolte in Italia.
- ❖ L'identità del minore è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore.

Segnalazione

- ❖ In base alla legge 184/83, art. 9 e al regolamento di attuazione del T.U. 286/98, art. 28, inoltre, se il minore è in stato di abbandono o accolto per un periodo superiore a 6 mesi da persona diversa dal parente entro il quarto grado, deve essere segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
- ❖ La legge 184/83 (come modificata dalle legge 476/98) stabilisce inoltre, in modo assai poco chiaro che, se il minore straniero non è accompagnato da parente entro il quarto grado, deve essere segnalato al Tribunale per i minorenni che, ove ne sussistano i presupposti, interviene disponendo provvedimenti necessari in caso di urgenza, l'affidamento, o l'adozione; ovvero segnala il minore alla Commissione per le adozioni internazionali, che a sua volta comunicherà il nominativo al Comitato per i minori stranieri (in base al regolamento di attuazione della legge 476/98, D.P.R. 492/99, art. 18).

Procedure operative Protocollo sottoscritto per Bergamo e provincia



FASE 1 - IDENTIFICAZIONE

il minore intercettato sul territorio potrà essere accompagnato in Questura per effettuare l'identificazione mediante foto-segnalamento ed impronte. Tale azione si rende necessaria ai fini di verificare la presenza di denuncia di scomparsa dei minori. Per la Questura l'ufficio di riferimento è l'Ufficio Minori presso la Divisione Anticrimine; per i Carabinieri gli Uffici dei rispettivi Comandi. Il minore dovrà quindi essere accompagnato presso questi uffici di polizia, i quali attiveranno le idonee procedure volte all'accertamento dell'effettiva identità dello stesso. Qualora si rilevassero denunce di scomparsa a carico del minore, sarà cura della Questura o del Comando C.C. mettersi in contatto con i genitori o con la struttura comunitaria per il rientro del minore, a meno che questi non si trovino fuori regione. In tal caso è necessario l'invio tempestivo al territorio di competenza della comunicazione di avvenuto collocamento del minore in adeguata struttura.

Qualora invece non risultino denunce di scomparsa o per altri motivi il collocamento presso la struttura nella provincia dovesse protrarsi nel tempo, l'Autorità Locale emetterà ordinanza ex art 403 C.C, mentre l'organo di polizia rilascerà un verbale di affidamento indicante le generalità del minore ed il luogo preciso del ritrovamento.

Art. 2 Regolamento attuativo del 22.12.2017 in vigore dal 16.01.2018

L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il reclamo contro tali provvedimenti si propone al collegio a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.



Fase 2 Segnalazione Autorità competenti

- ❖ **SEGNALAZIONE** i servizi sociali signaleranno la presenza del minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Comitato Minori Stranieri, Questura (Uff. Minori e Immigrazione).
- ❖ **Emanazione del decreto da parte del Tribunale per i Minorenni** precedentemente la nomina del tutore era di competenza del Tribunale Ordinario.
- ❖ E' stato concordato con il Presidente del Tribunale per i Minorenni che per i minori con età inferiore ai 15 anni, i quali potranno beneficiare di 3 anni di percorso comunitario e della conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento dei 18 anni, si valuterà l'emanazione di un decreto di affido ai servizi sociali territorialmente competenti.



Tribunale per i Minorenni di Brescia

Via Vittorio Emanuele II n. 96

N. [REDACTED] R.G.C.C.
N. [REDACTED] Cron.

Il Tribunale per i Minorenni di Brescia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei sigg.:

Dr.ssa Lucia Marangoni Presidente Rel.

Dr.ssa Francesca Caprioli Giudice

Dr.ssa Sara Cusimano Giudice Onorario

Dr. Ettore De Angeli Giudice Onorario

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letti gli atti del procedimento nell'interesse del minore:

[REDACTED] nato a **[REDACTED]** il **[REDACTED]**, in Italia senza fissa dimora - cittadino albanese minorenni;

- Vista la richiesta pervenuta dal Pubblico Ministero in data 10 Ottobre 2016 ex art. 19 D.lgs. 142/2015 di ratifica delle misure di accoglienza predisposte nei confronti del minore straniero non accompagnato **[REDACTED]**, attualmente ospite della struttura d'accoglienza della Comunità "Don Milani" di Sorisole (BG), segnalato dalla Polizia Stradale di **[REDACTED]** con informativa pervenuta il 24/10/2016;

- premesso che, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 18 del summenzionato D. L.vo 142 del 2015, lo Stato Italiano riconosce ai minori stranieri tutte le garanzie previste dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge del 27 maggio 1991, n. 176 e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 20 marzo 2003, n. 77;

- rilevato che lo Stato Italiano riconosce pertanto al minore il diritto all'accoglienza e che il citato articolo 19 del Decreto Legislativo 142 del 2015, prevede che << per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza, istituite con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a sessanta giorni alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età >>;

glla

- rilevato che il quinto comma dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 142 del 2015 prevede che l'autorità di Pubblica Sicurezza dia immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte;
- ritenuto che la norma deve essere interpretata nel senso che al Tribunale per i Minorenni è attribuito, ai fini della ratifica, il compito di verificare preliminarmente se, nel caso concreto, le misure di accoglienza predisposte per il minore straniero non accompagnato siano tali da garantire i diritti sanciti dalla Convenzioni internazionali e dal diritto interno ed in particolare quelli espressamente individuati dalle disposizioni normative citate ed in dettaglio precisati nella parte dispositiva;
- ritenuto, pertanto, necessario incaricare il Servizio Sociale territorialmente competente di redigere relazione sociale dettagliata riguardo al minore in oggetto al fine di verificare:
 - se la struttura presso la quale è stato inserito sia una struttura di prima accoglienza istituita con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27.08.1997 n.281, ovvero si sia fatta applicazione del disposto di cui al comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo 18.08.2013 n. 142
 - l'accesso del minore all'assistenza sanitaria;
 - il rispetto dell'obbligo scolastico, consentendo al minore di accedere ad iniziative per l'apprendimento della lingua italiana;
 - la frequenza di corsi di formazione professionale;
- ritenuta l'insussistenza delle condizioni per una dichiaratoria dello stato di adottabilità trattandosi di adolescente immigrato in Italia con il presumibile consenso dei genitori;
- considerato che competerà al Giudice Tutelare, cui gli atti devono essere trasmessi, oltre che provvedere all'apertura di tutela ai sensi dell'art. 343 C.C., anche l'adozione dei provvedimenti ex art. 371 C.C. circa il luogo dove il minore deve essere allevato, lo studio e il lavoro, potendosi avvalere dei servizi sociali territorialmente competenti;
- rilevato che la situazione del minore va comunque segnalata ai sensi degli artt. 5, 6, 7 DPCM n. 535/99 alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione per le iniziative di competenza e per l'eventuale rimpatrio assistito (cui nulla osta da parte di questo Tribunale qualora ne sussistano le condizioni);
- ritenuto, infine, che va riservata la richiesta adozione del provvedimento di ratifica all'esito delle verifiche demandate al Servizio Sociale;

P.Q.M.

Visi gli articoli 33 comma 5 della L.184/83, nonché l'art.19 del D. L.vo 142/15
provvisoriamente provvedendo,

odg

INCARICA

il Servizio Sociale territorialmente competente di verificare:

- che l'accoglienza del minore sia avvenuta nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n.142 del 2015 e che siano state assicurate al medesimo le condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;
- che il minore abbia ricevuto ogni informazione sui suoi diritti riconosciuti e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale;
- che si sia proceduto al suo ascolto, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse;
- che durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza sia stato garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future;
- se sia stato nominato il tutore, in caso positivo indicandone il nominativo.

Il Servizio Sociale redigerà dettagliata relazione da inviare a questo Tribunale entro il 15 gennaio 2017

DISPONE

la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare presso il Tribunale di [REDACTED]

DICHIARA

che nulla osta da parte di questo Tribunale all'eventuale rimpatrio assistito della minore presso la propria famiglia ad opera della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione cui va rimessa copia del presente provvedimento.

DICHIARA

l'efficacia immediata del presente provvedimento.

SI NOTIFICHI

- al P.M. Sede;
 - al Servizio Sociale territorialmente competente (a mezzo fax);
 - alla Questura di [REDACTED] (a mezzo fax);
 - al responsabile della Comunità "Don Milani" di Sorisole (a mezzo fax);
 - al Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione con sede in Roma c/o Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (a mezzo fax),
- Brescia, 16 [REDACTED]

IL PRESIDENTE

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Donatella Tancora Parola

Deposito in Cancelleria il 18/01/17

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Donatella Tancora Parola

el. 04. g. Minuto 0. 19. 10. 16

Art. 19 bis Legge 7 Aprile 2017 n. 47

- L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi il minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale. L'accertamento prevede obbligo di consultazione delle banche dati nazionali.

Art. 19 bis Legge 7 Aprile 2017 n. 47

- ❖ Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero si dispongono esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.
- ❖ Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire ed in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami.
- ❖ Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.



Informazione e ruolo tutore

- ❖ Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita **i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.**
- Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.



Nomina Tutore

- ❖ Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
- ❖ In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione.
- ❖ Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione.
- ❖ Il tutore può essere nominato per più fratelli con massimo di tre soggetti - salvo casi eccezionali -.

Indagini FAMILIARI

- ❖ L'art. 19, c. 7, del d.lgs. n. 142/2015 prevede che, al fine di **garantire il diritto all'unità familiare**, deve essere tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale; e che a tal fine il Ministero dell'interno (ora, con la nuova legge, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) stipula convenzioni con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Tali indagini devono essere svolte nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza.
- ❖ L'art. 7 della legge in commento arricchisce la disciplina con l'introduzione dei commi 7-bis, ter e quater, stabilendo che tale indagine è avviata, nei cinque giorni successivi al colloquio, attraverso una relazione che l'esercente la responsabilità genitoriale invia all'ente convenzionato. Il risultato dell'indagine compiuta da quest'ultimo è trasmesso al Ministero dell'interno, che deve informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio.
- ❖ Viene stabilita la preferenza per l'affidamento agli eventuali familiari idonei a prendersi cura del minore, nel caso siano individuati, rispetto al collocamento in comunità.

Il rimpatrio assistito

- ❖ I minori stranieri non accompagnati (non richiedenti asilo) possono però essere rimpatriati mediante il “*rimpatrio assistito*”.
- ❖ 1) Il rimpatrio assistito si differenzia dall’espulsione in quanto è un provvedimento che può essere adottato solo se, in seguito a un’indagine nel paese d’origine del minore e a una valutazione della sua situazione specifica, si ritiene che ciò sia opportuno nell’interesse del minore e al fine di garantirne il diritto all’unità familiare.
- ❖ Il rimpatrio assistito, che è disposto dal Comitato per i minori stranieri, viene eseguito accompagnando il minore fino al ri-affidamento alla famiglia o alle autorità responsabili del paese d’origine, e in seguito al rimpatrio viene proposto al minore un **progetto** di reinserimento (scolastico, lavorativo ecc.). Infine, a differenza dell’espulsione, il rimpatrio non comporta il divieto di reingresso per 10 anni.

FASI RIMPATRIO ASSISTITO

❖ Durante il procedimento il minore deve essere sentito dai servizi sociali o dall'ente presso cui è ospitato, riguardo alla sua opinione circa l'eventuale rimpatrio. Dopo che l'organizzazione non governativa ha svolto le indagini nel paese d'origine e possibilmente elaborato un progetto di reinserimento da proporre al minore, e dopo che il minore è stato sentito, il Comitato decide se è nell'interesse del minore essere rimpatriato o restare in Italia. Nel primo caso, il Comitato informa il Tribunale per i minorenni, che rilascia il nulla-osta al rimpatrio a meno che vi siano procedimenti giurisdizionali a carico del minore e sussistano inderogabili esigenze processuali. Ottenuto il nulla-osta, il Comitato dispone il rimpatrio assistito, che viene eseguito dalla Polizia (nel caso di rimpatri coattivi), dai servizi sociali e/o dall'organizzazione che ha svolto le indagini nel paese d'origine.

❖ Se invece il Comitato valuta che sia nell'interesse del minore restare in Italia, dispone il “**non luogo a provvedere al rimpatrio**” e segnala la situazione del minore alla Magistratura e ai servizi sociali per l'eventuale affidamento.

IMPUGNAZIONE REIMPATRIO E RUOLO DEL TUTORE

- ❖ Nel caso in cui il tutore ritenga che il rimpatrio non sia nel suo superiore interesse, il minore ha diritto di presentare ricorso alla Magistratura per ottenere l'annullamento del provvedimento.
- ❖ Vi sono già stati diversi casi in cui il provvedimento di rimpatrio è stato annullato.
- ❖ Per la presentazione del ricorso, il minore può essere rappresentato dal tutore o dai genitori dal paese d'origine (in questo caso i genitori devono inviare al difensore una dichiarazione di procura effettuata presso un notaio locale, tradotta e legalizzata presso il consolato italiano).

MINORI STRANIERI RICHIEDENTI ASILO

- ❖ *La richiesta di asilo per i minori stranieri non accompagnati che temono di subire persecuzioni nel loro paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, hanno diritto di presentare domanda di asilo. In questo caso il minore non viene segnalato al Comitato per i minori stranieri e non viene avviato il procedimento riguardante l'eventuale rimpatrio.*
- ❖ *La domanda di asilo viene esaminata dalla **Commissione** per il riconoscimento dello status di rifugiato, che nel corso del procedimento sente il minore e il suo tutore. Se la Commissione riconosce al minore lo status di rifugiato, questi riceve un permesso per asilo. Se la Commissione rigetta la domanda di asilo, può comunque chiedere al questore di rilasciare al richiedente un permesso per motivi umanitari, qualora il rimpatrio non sia opportuno. Il minore ha comunque diritto, rappresentato dal tutore o dai genitori (vedi sopra), di presentare ricorso al Tribunale ordinario contro la decisione della Commissione.*

HANNO DIRITTO AD AVERE PERMESSO DI SOGGIORNO?

Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto, per il solo fatto di essere minorenni (e quindi in generale inespellibili), di ottenere un **permesso di soggiorno per minore età**.

Questo permesso dovrebbe essere rilasciato solo nei casi in cui non vi siano le condizioni per rilasciare un altro tipo di permesso (per affidamento, per motivi familiari ecc.).

Inoltre, la legge prevede che il minore possa ottenere un permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni, nei casi in cui siano soddisfatte determinate condizioni.

Richiesta permesso e ruolo del tutore

- ❖ La **domanda di permesso di soggiorno** per il minore non accompagnato deve essere presentata da chi esercita i poteri tutelari sul minore;
- ❖ se è stato nominato un tutore, la domanda deve essere presentata dal tutore;
- ❖ se non è stato nominato un tutore, ma il minore è collocato in un istituto o comunità o è comunque assistito dall'Ente Locale, la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante dell'istituto o comunità o dall'Ente locale, in quanto esercenti i poteri tutelari.

Permesso di soggiorni per motivi familiari

- ❖ I minori affidati ai sensi dell'art. 4 della legge 184/83 (che comprende sia l'affidamento disposto dal Tribunale per i minorenni, sia l'affidamento disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare) a un cittadino straniero regolarmente soggiornante e che convivono con l'affidatario vengono iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario fino al compimento dei 14 anni, e ricevono un **permesso di soggiorno per motivi familiari** al compimento dei 14 anni.
- ❖ Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente di lavorare e può essere convertito in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni.

HANNO DIRITTO AD ASSISTENZA SANITARIA?

- ❖ I minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno (per minore età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo o per asilo) sono iscritti obbligatoriamente al **Servizio Sanitario Nazionale** e quindi hanno pienamente diritto di accedere a tutte le prestazioni fornite.
- ❖ I minori stranieri **privi di permesso di soggiorno** non possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, ma hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere **urgenti** o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e ai programmi di medicina preventiva. Questa limitata garanzia del diritto alla salute per i minori irregolari è in contrasto con la Convenzione sui diritti del fanciullo, che stabilisce che tutti i minori, senza discriminazioni, devono avere accesso all'assistenza sanitaria.

HANNO DIRITTO AD ANDARE A SCUOLA?

- ❖ Tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, sono soggetti all'**obbligo scolastico** e hanno diritto di essere iscritti a scuola. Questo diritto riguarda la scuola di **ogni ordine e grado** (quindi non solo la scuola dell'obbligo).
- ❖ L'iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani, e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica sono iscritti con riserva, ma possono comunque ottenere il titolo conclusivo del corso di studi, nelle scuole di ogni ordine e grado.

HANNO DIRITTO DI LAVORARE?

❖ Per i titolari di **permesso per minore età**, il diritto di lavorare non è né esplicitamente stabilito né escluso dalla legge. Una circolare del Ministero dell'Interno del 2000 ha affermato che il permesso per minore età **non** consente di esercitare attività lavorativa: di conseguenza questo tipo di permesso spesso viene rilasciato con la dicitura “non valido per lavoro” e molti Centri per l'Impiego non accettano avviamenti al lavoro di minori titolari di questo permesso. Il mancato riconoscimento del diritto di svolgere attività lavorative per i minori titolari di permesso per minore età, tuttavia, è da considerarsi **illegittimo**, in quanto, comportando una discriminazione di questi minori e una violazione del principio del “superiore interesse del minore”.



- I minori titolari di permesso per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale o per asilo possono **lavorare** alle stesse condizioni dei minori italiani.

COSA ACCADE AL COMPIMENTO DEL 18° ANNO DI ETÀ'

- ❖ La possibilità di restare in Italia con un regolare permesso di soggiorno dopo aver compiuto 18 anni dipende dal tipo di permesso di soggiorno che il minore ha ricevuto precedentemente e da una serie di altre condizioni.
- ❖ *I minori presenti in Italia da 3 anni e che hanno seguito un progetto di integrazione per 2 anni: Possono ottenere un permesso per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni, i minori stranieri non accompagnati che soddisfino le seguenti condizioni:*
- ❖ non hanno ricevuto un provvedimento di rimpatrio da parte del Comitato per i minori stranieri;
- ❖ sono entrati in Italia da almeno 3 anni, cioè prima del compimento dei 15 anni;
- ❖ hanno seguito per almeno 2 anni un **progetto** di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale.



- ❖. frequentano corsi di **studio**, o svolgono attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, o sono in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato;
- ❖ hanno la disponibilità di un **alloggio**.

MINORI AFFIDATI

- ❖ *I minori affidati ai sensi della legge 184/83*
Possono ottenere un permesso per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, o per esigenze sanitarie o di cura, al compimento dei 18 anni, i minori che siano affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 184/83.
- ❖ L'affidamento ai sensi dell'art. 2 della legge 184/83 comprende sia l'affidamento familiare, sia l'affidamento a una comunità o istituto.
- ❖ Comprende inoltre sia l'affidamento disposto dal Tribunale per i minorenni, sia l'affidamento disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare.



- ❖ *I minori titolari di permesso per motivi familiari*
I minori titolari di un permesso per motivi familiari possono ottenere un permesso per studio o lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni [43].
- ❖ *I minori titolari di permesso per protezione sociale o asilo*
Il permesso per protezione sociale, per richiesta di asilo e per asilo possono essere rinnovati anche dopo il compimento dei 18 anni

DIRITTO ALL' ASCOLTO

- Diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti

ART. 15 LEGGE 07.04.2017 N. ha inserito dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.

RAPPRESENTANZA LEGALE E DIFESA

- ❖ Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale.
- ❖ All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

Cassazione Civile, sez. II, 05/01/2018 n° 164

- ❖ E' ammesso al gratuito patrocinio il minore che ha richiesto il permesso di soggiorno.
- ❖ Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il concetto di straniero regolarmente soggiornante deve interpretarsi in senso estensivo, in modo da ricomprendervi anche il minore straniero che abbia intentato un procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno.

Cassazione Civile, sez. II, 05/01/2018 n° 164

- Tra le disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, il [D.P.R. n. 115/2002](#) sul patrocinio a spese dello Stato reca, all'[art. 119](#), la previsione secondo cui "il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare o all'apolide".

Cassazione Civile, sez. II, 05/01/2018 n° 164

- ❖ La S.C., cassando l'ordinanza impugnata, afferma, in primo luogo, che il patrocinio a spese dello Stato, è applicabile in ogni giudizio civile, pure di volontaria giurisdizione, ed anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista come obbligatoria.
- ❖ la pronuncia chiarisce che "il patrocinio a spese dello Stato rappresenta un'implicazione necessaria del diritto alla difesa costituzionalmente garantito ([art. 24 Cost.](#)), il concetto di "straniero regolarmente soggiornante" deve essere interpretato in senso estensivo, comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento (amministrativo o) giurisdizionale dal quale possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno».

ELENCO TUTORI VOLONTARI

- Art. 11 Elenco dei tutori volontari

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle.

PROTOCOLLO REGIONALE DEL 18.07.2017


- ❖ Elenco tenuto ed istituito presso i Tribunali per i Minorenni di Milano e Brescia d'intesa con il garante della Regione Lombardia per infanzia ed adolescenza;
- ❖ Aggiornato annualmente dal T.M.;
- ❖ Elenco visibile sul sito www.tribmin.brescia.giustizia.it

Chi sono i tutori?

- ❖ PROFESSIONISTI E PRIVATI CITTADINI
- ❖ FUNZIONE GRATUITA E VOLONTARIA
- ❖ NOMINA SINO ALLA MAGGIORE ETÀ' O AI 21 ANNI (prosieguo amministrativo)
- ❖ SELEZIONE AD OPERA DELL'UFFICIO DEL GARANTE CHE DOVREBBE PROVVEDERE ALLA FORMAZIONE

FASE PER LA NOMINA

Domanda



- Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Lombardia (Milano).
- Preselezione;
- Formazione;
- Iscrizione.

Requisiti e obblighi

- ❖ Rappresentanze legale assegnata agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- ❖ Promuove benessere minore senza discriminazione;
- ❖ Vigila sui percorsi di formazione ed integrazione;
- ❖ Vigila sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione;
- ❖ Amministra l'eventuale patrimonio della persona minore;

Requisiti soggettivi

- ❖ Cittadinanza italiana e/o europea,
- ❖ Residenza in Italia;
- ❖ 25 anni d'età;
- ❖ Godimenti diritti civili e politici;
- ❖ Non aver riportato condanna definitiva e/o essere sottoposto a misure di sicurezza e/o prevenzione;
- ❖ Possedere i requisiti art. 350 c.c..
- ❖ Per coloro che sono già iscritti quali tutori nei registri degli uffici giudiziari i criteri si intendono acquisiti.



GRAZIE.... PER L'ATTENZIONE



CPNTS